

COMUNE DI VALENZANO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA CITTA' DI VALENZANO E' UNA COMUNITA' APERTA DI CITTADINI RESIDENTI E NON RESIDENTI A DONNE E UOMINI DI DIVERSA CITTADINANZA E APOLIDI.

02. IN CONFORMITA' AI PRINCIPI COSTITUZIONALI E ALLE NORME INTERNAZIONALI CHE RICONOSCONO I DIRITTI INNATI DELLE PERSONE, IL COMUNE

DI VALENZANO PROMUOVE LA CULTURA DELLA PACE, DELLA SOLIDARIETA' E DEI DIRITTI UMANI.

ART. 02

POTERI E FUNZIONI

01. IL COMUNE DI VALENZANO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DEL COMUNE SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL' AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE DI VALENZANO SI QUALIFICA COME CITTA' DI SERVIZI, IN VIRTU' DEGLI INSEDIAMENTI SCIENTIFICI AD ALTA TECNOLOGIA GIA' ESISTENTI E DI QUELLI CHE SI ISTITUIRANNO E SI PROPONE COME TERZO POLO DI SVILUPPO UNIVERSITARIO, IN TAL SENSO, CON UNA ATTENTA POLITICA URBANISTICA E RAZIONALIZZANDO IL RAPPORTO FRA TERRITORIO E INSEDIAMENTI RESIDENZIALI.

04. IL COMUNE SI OCCUPA DI TUTTE LE TEMATICHE DI CARATTERE GENERALE ATTINENTI LA FUNZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE DELL' ASSEMBLEA CONSILIARE E DI QUEI PROBLEMI TENDENTI E FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI.

ART. 04

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATUTO E DELLA REGIONE PUGLIA AVVALENDOSI

DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. RAPPORTO PRIVILEGIATO DOVRA' AVERE NELL' AMBITO DELL' AREA METROPOLITANA DI BARI, PER QUANTO ATTIENE LE PECULIARITA' TIPICHE DI VALENZANO, DESCRITTE AL PRECEDENTE ARTT. 03 , COMMA 03 .

ART. 05

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI NEI FOGLI DI MAPPA DAL N. 01 AL N. 33 DEL CATASTO DI BARI ED INSERITO NELLA TAVOLA N. 177 , 02 S. E. TRIGGIANO DELL' ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, CONFINANTI A NORD CON IL COMUNE DI BARI, A EST CON IL COMUNE DI CAPURSO, A SUD CON IL COMUNE DI ADELFA E CASAMASSIMA, A EST CON IL COMUNE DI CAPURSO, A OVEST CON IL COMUNE DI BARI.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE ATTUALE SI ESTENDE PER CIRCA 16 KMQ. ; LA PARTE ABITATIVA E' DI CIRCA 2,5 KMQ. GIA' EDIFICATI E 1,6 KMQ. , IL 10% DELL' INTERO TERRITORIO, DESTINATO A SERVIZI SCIENTIFICI. LA DENSITA' TERRITORIALE ATTUALE E' DI 1000

ABITANTI/KM. CON CIRCA 5000 NUCLEI FAMILIARI PER COMPLESSIVI 16000 ABITANTI CIRCA; UNA POPOLAZIONE RADDOPPIATA NEGLI ULTIMI 20 ANNI CON IL PIU' ELEVATO INCREMENTO DEMOGRAFICO PROVINCIALE IN RAPPORTO ALLA SUA ESTENSIONE TERRITORIALE.

03. IL PALAZZO CIVICO SEDE COMUNALE E' UBICATO IN LARGO MARCONI, IN ZONA CENTRALE DELLA CITTA'.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO LA CUI UBICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA DEGLI ATTI IVI PUBBLICATI.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME VALENZANO E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DATATO 12.07.1935 E TRASCRITTO NEL REGISTRO DELLA CONSULTA ARALDICA IL 15.07.1935 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA, CON ALFIERE E SCORTA COMPOSTA DA VIGILI URBANI.

03. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 02

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO 01 - GLI ORGANI

ART. 07

ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE, IL SINDACO.

CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' E DAI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE, PROPONENDOSI NELL'AREA METROPOLITANA DI BARI COME CITTA' DI SERVIZI E DI STUDI AD ALTA TECNOLOGIA.

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

07. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 09

FUNZIONAMENTO - CONVOCAZIONE - ADUNANZE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN APPOSITE SEDUTE, DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.

02. PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SI FA COMUNQUE ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E AL REGOLAMENTO INTERNO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO DI PROPRIA INIZIATIVA; EGLI, SENTITA LA GIUNTA, NE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, E NE PRESIEDE I LAVORI.

04. IL SINDACO INOLTRE E' TENUTO A CONVOCARE IL CONSIGLIO:

A) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) SU RICHIESTA UNANIME DELLA CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO.

05. LE CONVOCAZIONI CONSILIARI DI CUI AI PUNTI A) E B) DEVONO ESSERE DISPOSTE DAL SINDACO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI

DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA CORREDATA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE LE QUESTIONI PROPOSTE.

06. NEL CASO DI ASSENZA O ALTRO IMPEDIMENTO TEMPORANEO, GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AI COMMA 04 E 05 SONO ASSOLTI DALL'ASSESSORE CHE SOSTITUISCE IL SINDACO.

ART. 10

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. ALLE COMMISSIONI DEVONO ESSERE INVITATI IL SINDACO O L'ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA.

ART. 11

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE IN PARTICOLARE LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE; LA NATURA DEL PARERE DA ESPRIMERE E LE SUE FORME DI ESTERNAZIONE; LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE; METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE, ELABORAZIONE DI PROPOSTE, AUDIZIONI DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE LA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE, COSI' COME DISPOSTO DALL' ARTT. 72 DEL T.U. N. 570/60 .

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI DIVENTANO IRREVOCABILI CON LA

PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE E LE ALTRE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE ANCHE E SOPRATTUTTO AI FINI DELLA PUNTUALE E LEGALE NOTIFICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI.

03. OGNI CONSIGLIERE, ANNUALMENTE, E' TENUTO A COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO DEVE PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 03 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 15

FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. HA ANCHE COMPETENZE PROPULSIVE E PROPOSITIVE RISPETTO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. INOLTRE NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI, I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI E I CONIUGI.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

05. NELLE FORME INDICATE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 E' PREVISTA LA REVOCA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI ESPRESSE DAI SINGOLI ASSESSORI MEDIANTE PROPOSTE FORMULATE AI SENSI DI LEGGE.

03. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA A MEZZO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 18

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE E DISCREZIONALE, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI SECONDO I CRITERI E LA PROCEDURA FISSATA CON L'APPOSITO REGOLAMENTO;

H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, MEDIANTE APPOSITO REGOLAMENTO;

I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI; CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SULLE EVENTUALI INTEGRAZIONI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI, I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO ANCHE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO.

ART. 19

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DAL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 20

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI IMPULSO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE-OPERATIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE. PERTANTO:

- A) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- B) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- C) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, FATTE SALVE LE DETERMINAZIONI FINALI PROPRIE DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA;
- E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- F) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- G) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI. PERTANTO:

- A) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- B) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- C) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO NELL'AMBITO DEI POTERI ORGANIZZATIVI ASSEGNATI, STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, SENTITA LA GIUNTA; DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LO PRESIEDE E LO DIRIGE AI SENSI DEL REGOLAMENTO.

02. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE ENTRO 20 GIORNI, COSI' COME PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 09 , COMMA 04 DEL PRESENTE STATUTO. ED INOLTRE

- A) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI,

SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE SIA CON ATTO FORMALE SIA CON ATTO INFORMALE, LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

D) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI;

E) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI AL SEGRETARIO COMUNALE;

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 24

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE NORMALE IN ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA 02 .

ART. 25

SOSTITUZIONE DEL SINDACO VICESINDACO - ASSESSORE DELEGATO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO CONTEMPORANEO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DATO DALL'ETA'.

TITOLO 03

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01 - PRINCIPI

ART. 26

PRINCIPI GENERALI FONDAMENTALI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' ISPIRATA AI PRINCIPI NORMATIVI SECONDO I QUALI LE FUNZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO GENERALE E CONTROLLO, PER ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO, SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, MENTRE QUELLE GESTIONALI-AMMINISTRATIVO-TECNICO-OPERATIVE SONO RISERVATE AGLI UFFICI ORGANIZZATI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SECONDO I TERMINI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, NONCHE' DI PRODUTTIVITA'.

02. NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI, FERMI RESTANDO I PRINCIPI FONDAMENTALI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' QUELLI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO, IL COMUNE ASSICURA IL DIRITTO DI INFORMAZIONE, LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, LA SEMPLIFICAZIONE DELLE FASI PER IL CONCRETO MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE A VANTAGGIO DEI CITTADINI UTENTI.

CAPO 02 UFFICI E PERSONALE

ART. 27

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E' INFORMATA A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' ASSICURANDO UNA PRODUZIONE DI SERVIZI EFFICACI ED EFFICIENTI.

02. LA SUDDIVISIONE ORGANICA DELLE FUNZIONI IN AREE DI ATTIVITA' COORDINATE TRA LORO PERSEGUE L'OBIETTIVO DI CONDURRE AD UNITA' L'INDIRIZZO POLITICO E L'ATTIVITA' BUROCRATICA, CIO' IN FUNZIONE DI UNA MAGGIORE CAPACITA' SIA PROGRAMMATORIA SIA DI GESTIONE COMPATIBILI DA UN LATO CON LE FINALITA' DELL'ENTE E DALL'ALTRO CON LE ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI E CON GLI OBIETTIVI DELINEATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA DELINEATI, IN CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI, DOVRA' IN PARTICOLARE DISCIPLINARE:

- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE;
- LA DOTAZIONE ORGANICA;
- LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE SECONDO GLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO;
- I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO;
- LE AREE FUNZIONALI (SETTORI - RIPARTIZIONI - UFFICI);
- IL COORDINAMENTO TRA SEGRETARIO DELL'ENTE, LE DIREZIONI DEGLI UFFICI E I RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;
- LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE PROCEDIMENTALI E I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;
- LE INCOMPATIBILITA' VARIE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO ANCHE L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

05. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO

ESECUZIONE ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI, AI CONTRATTI, ALLO STATUTO.
06. NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO L'ENTE PERSEGUE L'ESIGENZA DI CONCRETARE L'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E NON PIU' PER SINGOLI ATTI, A TAL FINE AGGIORNA LE ANALISI DI PRODUTTIVITA', MIGLIORA IL RAPPORTO EFFICIENZA/EFFICACIA, FAVORISCE LA FLESSIBILITA' DELLA STRUTTURA, INCORAGGIA L'AUTONOMIA DECISIONALE DEI SINGOLI UFFICI NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI DALL'ENTE STESSO.

ART. 28

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA IL RUOLO, LO STATO GIURIDICO, LE FUNZIONI, E IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI PREPOSTI AGLI UFFICI, E NE COORDINA L'ATTIVITA'.

02. IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO SPETTA:

- PROVVEDERE ALL'ISTRUTTORIA E ALLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;
- CURARE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTRAVERSO ATTI RILEVANTI ALL'ESTERNO CHE NON COMPORTANO PERO' ATTIVITA' DELIBERATIVE, CHE NON SPETTINO AD ALTRI ORGANI, CHE NON IMPLICHINO ESPRESSIONI DI DISCREZIONALITA' TECNICHE;
- PROVVEDERE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI DI GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA COMUNALE, UNITAMENTE AI PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
- PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, AVENDO CURA ANCHE DI REDIGERE I RELATIVI VERBALI;
- COORDINARE L'ATTIVITA' TRA GLI ORGANI POLITICI ELETTIVI E LE STRUTTURE INTERNE E I SINGOLI UFFICI;
- IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITA' DIRETTA DEL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO, LA PRESIDENZA DELLE RELATIVE COMMISSIONI E L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CONCLUSIVI, SECONDO LA DISCIPLINA DEI RELATIVI REGOLAMENTI;
- ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA O PER SCRITTURA PRIVATA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, GLI ATTI E IN CONTRATTI GIA' CONCLUSI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, CONVENZIONI, FORNITURE VARIE, SERVIZI, PROVVEDENDO ALLA RELATIVA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE E TENENDONE IL RELATIVO REPERTORIO;
- PROPORRE I PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI;
- EMANARE ISTRUZIONI, DIRETTIVE E ORDINI DI SERVIZIO AI RESPONSABILI APICALI DI STRUTTURA, NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE RESPONSABILITA' PROPRIE DI QUESTI ULTIMI;
- SOLLEVARE CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONENDO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, E ADOTTANDO LE SANZIONI DEL RICHIAMO E DELLA CENSURA

SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E COMUNQUE TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI NON RISERVATE AD ALTRI ORGANI;

- ESPRIMERE PARERI, ANCHE ARTICOLATI PER SPECIFICI STUDI APPLICATIVI, IN ORDINE A PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, SU RICHIESTA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29

VICE SEGRETARIO

01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO E PER COADIUVARLO.

02. IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE NE PREVEDE LA DISCIPLINA ATTUATIVA TENENDO CONTO TRA L'ALTRO CHE:

- IL FUNZIONARIO E' SCELTO NELL'AMBITO DEL PERSONALE COMUNALE;
- HA LA QUALIFICA APICALE PRESENTE NELL'ENTE E LA DIREZIONE DI AREA FUNZIONALE O DI RIPARTIZIONE.

ART. 30

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER OBIETTIVI E PROGRAMMI DETERMINATI IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORATORI ESTERNI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' MEDIANTE CONVENZIONE A TERMINE.

ART. 31

ATTRIBUZIONI AI FUNZIONARI

01. I FUNZIONARI APICALI PRESENTI NELL'ENTE ORGANIZZANO E HANNO LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA CUI SONO PREPOSTI.

L'ATTIVITA' E' CARATTERIZZATA DA FACOLTA' DI DECISIONE E AUTONOMIA DI INIZIATIVA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDIRIZZI

GENERALI. AD ESSI COMPETE IL COORDINAMENTO DEL PERSONALE APPLICATO ALLA STRUTTURA E L'EMANAZIONE DI ISTRUZIONI E DIRETTIVE ESPLICATIVE DI LEGGI E REGOLAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEGLI UFFICI, SEGNALANDO CON RELAZIONE MOTIVATA EVENTUALI CARENZE O DISFUNZIONI O INFRAZIONI DISCIPLINARI SUGGERENDO I PROVVEDIMENTI DEL CASO.

02. AD ESSI SPETTA, NELLE MATERIE DI COMPETENZA, L'ATTIVITA' DI STUDIO, DI RICERCA, DI ELABORAZIONE DI PIANI E DI PROGRAMMI CHE

RICHIEDONO ELEVATA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE; ED INOLTRE, RELAZIONI, PARERI, PROPOSTE, SCHEMI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E REGOLAMENTARI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE E DEGLI INDIRIZZI ISTITUZIONALI.

03. COLLABORANO ALL'ISTRUTTORIA E ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DELIBERATIVI E PROVVEDIMENTI DI NOTEVOLE GRADO DI DIFFICOLTA' UTILIZZANDO MEZZI E PERSONALE ADDETTI ALLA STRUTTURA, ASSICURANDO IL GIUSTO PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ATTI DI COMPETENZA ED ESERCITANDO IL CONTROLLO DEI RISULTATI NEI SETTORI AMMINISTRATIVO E

TECNICO.

04. ESPRIMONO IL PARERE OBBLIGATORIO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 .

05. SPETTANO COMUNQUE TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI FUNZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE, DALLE DECLARATORIE CONTRATTUALI, DALLO STATUTO, DAL REGOLAMENTO.

ART. 32

RESPONSABILITA'

01. FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER TUTTI I DIPENDENTI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, IL SEGRETARIO COMUNALE E I FUNZIONARI, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E ATTRIBUZIONI, SONO RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ESECUTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE. SONO RESPONSABILI RISPETTIVAMENTE DELLA LEGITTIMITA' E DELLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, SECONDO LE PROPRIE COMPETENZE, ESPRESSE ATTRAVERSO I PARERI OBBLIGATORI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DELL' ENTE.

02. LE FUNZIONI ESERCITATE COMPORTANO LA PIENA RESPONSABILITA' DELL' ATTIVITA' DIRETTAMENTE SVOLTA, DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE, NONCHE' DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI DI LAVORO DALL' ENTE REGOLARMENTE FORMULATI E ASSEGNATI A CIASCUNO.

03. RISPONDONO ALTRESI' DEL BUON ANDAMENTO E DELL' IMPARZIALITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA NELL' AMBITO DELL' UFFICIO CUI SONO PREPOSTI, NONCHE' DEL RISPETTO DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI DI OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO LORO ASSEGNATO SECONDO LE COMPETENZE PROPRIE.

CAPO 03 SERVIZI

ART. 33

FORME DI GESTIONE

01. L' ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L' AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL' ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE,

ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONI, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI, COMUNQUE ORGANIZZATI.

06. IL COMUNE PER LA GESTIONE OTTIMALE DEI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E PER GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PROPRI CONCORRE COME PARTE ATTIVA NELLA FUTURA AREA METROPOLITANA DI BARI.

07. RICONOSCE LA NECESSITA' DELLO SVILUPPO IN PARTICOLARE DELL'INDUSTRIA DELL'ALTA TECNOLOGIA NEL TERRITORIO COMUNALE PRENDENDO

ATTO CHE TECNOPOLIS PUO' SVOLGERE UN RUOLO DI CONSULENZA E SUPPORTO NEI PROGRAMMI, PROGETTI E SERVIZI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE AI CITTADINI.

ART. 34

FINANZA - CONTABILITA' - PATRIMONIO CONTRATTI - SERVIZI IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DI NORMA DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI, TENUTO CONTO CHE L'ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' DERIVA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', MENTRE I RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI SONO DISCIPLINATI DA CONTRATTI PREVIA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E SECONDO LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI.

02. I BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO COMUNALE, L'INVENTARIO, LA DESTINAZIONE, L'USO, LA VALORIZZAZIONE E QUANT'ALTRO SARANNO DISCIPLINATI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO FINANZIARIO E DI CONTABILITA'.

03. IL COMUNE PRIVILEGIA LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI E LA VERIFICA ATTRAVERSO NUCLEI DI VALUTAZIONE DI CONVENIENZA ECONOMICO-OPERATIVA.

04. LA FINANZA E LA CONTABILITA' DEL COMUNE, IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, IL CONSUNTIVO, L'ASSETTO FINANZIARIO DELL'ENTE, IL PATRIMONIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DISCIPLINATI ATTRAVERSO L'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

05. LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, LAVORI E SERVIZI, ANCHE IN ECONOMIA, SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

ART. 35

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA COLORO CHE ABBIANO REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

04. IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE IL COMUNE PUO' GESTIRE SERVIZI PUBBLICI A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONE A

PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI. DOVRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI ACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 36

ISTITUZIONE - ORGANI E FUNZIONAMENTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE POTRA' COSTITUIRE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.
05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.
06. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA
IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
07. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.
08. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI

UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO PREVISTO DALL' ARTT. 13/3 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE; IN PARTICOLARE: PRIVILEGIA LA COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA SECONDO LE FORME E I CONTENUTI PREVISTI DAGLI ARTT.

38 E 43 DEL PRESENTE STATUTO.

02. RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA COOPERAZIONE IN TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI.

TITOLO 04

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 38

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA PROVINCIA, LA REGIONE PUGLIA, L'AREA METROPOLITANA DI BARI, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02 - FORME COLLABORATIVE

ART. 39

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 40

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA'

DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 41

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 04 O DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 42

UNIONI - COLLABORAZIONI - GEMELLAGGI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 39 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA', OLTRE QUELLI CHE RIENTRERANNO NELLA COMPETENZA SPECIFICA DELL'AREA METROPOLITANA ISTITUENDA IN BARI.

02. SARANNO FAVORITI GEMELLAGGI CON ALTRI COMUNI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ASPETTI PECULIARI STORICI, ARTISTICI, RELIGIOSI, CULTURALI, ECONOMICI, SOCIALI.

ART. 43

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO

E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI,
PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME
PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI
INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO
FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE
REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE
D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE
FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI
ATTRIBUITE CON LO STATUTO, IN RIFERIMENTO ANCHE ALLE IPOTESI DI CUI AI
COMMI 04 E 05 DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142/90 .

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI
CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED
OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E
CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO
ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO
COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI
COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI
ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI
FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DI CUI AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
FINANZIARIA, DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI
DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI
CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON
L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL
CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE
PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE
TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEI REVISORI E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI
UFFICI DELL'ENTE.

ART. 45

COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

01. I REVISORI DEL CONTO, OLTRE AI REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME
SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVONO POSSEDERE
QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE

COMUNALE E NON DEVONO RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, CON LE MODALITA' E I LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, I REVISORI AVRANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE.

ART. 46

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA';
- E) PROPOSTE PER MIGLIORARE LA GESTIONE.

TITOLO 06

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 - PRINCIPI E OBIETTIVI

ART. 47

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI. IN PARTICOLARE FAVORISCE E NE CURA L'ATTUAZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO:

- LA CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI ASSISTENZIALI PER UNA VALIDA MEDICINA PREVENTIVA;
- LE CONSULTE CITTADINE A TUTTI I LIVELLI;

- LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOCIALE E CULTURALE;
- LE CONFERENZE ANNUALI DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PROPEDEUTICHE AL BILANCIO;
- LE POLITICHE DI PARITA' E PARI OPPORTUNITA';
- LE AZIONI POSITIVE PER DONNE, ANZIANI, SVANTAGGIATI;
- LA MAPPA DELL' ASSOCIAZIONISMO, ALBO, CRITERI DI EROGAZIONE, CONTROLLI;
- LA CONSULTAZIONE SISTEMATICA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI E COOPERATIVE;
- LA VALORIZZAZIONE E L' INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E LE ATTIVITA' MOTORIE, NONCHE' QUELLE TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO, SOPRATTUTTO QUELLE A LIVELLO PROMOZIONALE;
- LA CONSULTAZIONE DELLE ENTITA' ASSOCIATIVE DI BASE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI PRESENTI NELLA REALTA' ECONOMICA E PRODUTTIVA, NELLA VITA SOCIALE, NELLA SOCIETA' CIVILE;
- IL RICONOSCIMENTO DEL VOLONTARIATO RELIGIOSO E LAICO, NONCHE' OGNI AZIONE DIRETTA A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE;
- LA PREVISIONE E LA DISCIPLINA NELL' APPOSITO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO FORNITO ALL' UTENZA;
- L' IMPEGNO ALL' ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 241/90 ,IN PARTICOLARE L' ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO DEL CITTADINO".
- IL PERSEGUIMENTO DELLA "QUALITA' DELLA VITA" NELL' ADOZIONE IN PARTICOLARE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E COMMERCIALI E DI PIANIFICAZIONE IN GENERALE, AUSPICANDO UN TENORE ALTO DI BENESSERE ECOLOGICO E AMBIENTALE OLTRECHE' SANITARIO.

CAPO 02 - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 48

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL' INIZIO DELLO STESSO, HA L' OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O L' INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL' ALBO

PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE COME MANIFESTI, GIORNALI, RADIO-TELEVISIONI, CONFERENZE CITTADINE, SONDAGGI D'OPINIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTI O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

ART. 49

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 50

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 49 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' D'INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE

ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO

A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO UTILE, ESCLUSE QUELLE DI AGGIORNAMENTO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 51

PROPOSTE

01. I CITTADINI COMUNQUE ASSOCIATI IN UN NUMERO NON INFERIORE A 200 POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 15 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 52

ESTENSIONE DIRITTI D'INTERVENTO

01. LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI E' CONSENTITA OLTRE CHE AI CITTADINI RESIDENTI ANCHE A TUTTI COLORO CHE PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO O ALTRO SOCIALMENTE APPREZZABILE VIVONO NELLA COMUNITA' CITTADINA.

CAPO 03 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 53

PRINCIPIO GENERALE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 54 . L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI, E I RELATIVI CRITERI SONO STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 54

ASSOCIAZIONI

01. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI (ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, FONDAZIONI, CIRCOLI, ECC.) AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE POSSONO CHIEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALENZANO L'ISCRIZIONE IN UN APPOSITO REGISTRO GENERALE PER I FINI DI CUI AL PRESENTE CAPO. ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVONO ESSERE ALLEGATI LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO. L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOMANDA, CONTROLLATA LA REGOLARITA' FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE E LE EVENTUALI INTEGRAZIONI.

02. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI CUI SOPRA POSSONO CHIEDERE, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E AI SETTORI DI PROPRIA COMPETENZA E RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE STATUTARIO, CHE IL COMUNE ESAMINI PROPRIE ISTANZE E PROPOSTE.

03. IL COMUNE FAVORISCE LA COSTITUZIONE DI CONSULTE I CUI FINI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO SONO DEMANDATI ALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 55

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: LA FINALITA' DA PERSEGUIRE, I REQUISITI PER L'ADESIONE, LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, LE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

04. ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONI CON APPOSITI ATTI SIA DI NATURA FINANZIARIO-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO. UN APPOSITO

REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE E QUELLE DI EROGAZIONI FINANZIARIE IN RELAZIONE A PIANI E PROGETTI SPECIFICI DA SOTTOPORRE AL PREVENTIVO ESAME E APPROVAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

05. LE COMMISSIONI CONSILIARI SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I LORO RAPPRESENTANTI NELLE SOLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA.

CAPO 04 - REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO -

ART. 56

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI I REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO I SOGGETTI PROMOTORI POSSONO ESSERE:

A) DUEMILA CITTADINI ELETTORI (RESIDENTI E NON RESIDENTI PURCHE' QUEST'ULTIMI ESERCITINO LA PROPRIA ATTIVITA' DI LAVORO, DI STUDIO NEL TERRITORIO COMUNALE);

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE POTRANNO PARTECIPARE CON DIRITTO DI VOTO SOLO I CITTADINI ELETTORI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'APPOSITA COMMISSIONE REFERENDARIA.

ART. 57

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 58

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE IN CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 59

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE

ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRESENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

TITOLO 07

FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. ADESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE

02. LE NORME STATUTARIE VENGONO INTERPRETATE SECONDO IL TESTO E LO SPIRITO DELLA LEGGE FONDAMENTALE NONCHE' I LAVORI PARLAMENTARI E LE CIRCOLARI ESPLICATIVE MINISTERIALI, OLTRE CHE DALL'ESPERIENZA DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE.

ART. 61

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE, IN PARTICOLARE EMANA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CONTRATTI, IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

03. LA PROPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE, AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 48 E SEGG. DEL PRESENTE STATUTO.

04. I REGOLAMENTI SONO APPROVATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI, FACILITANDO LA PROCEDURA D'ACCESSO.

ART. 62

REVISIONE E MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

01. LA REVISIONE DELLO STATUTO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE PER L'APPROVAZIONE. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SONO PROPOSTE AL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE O SU RICHIESTA DI ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, O D'INIZIATIVA D'UN GRUPPO CONSILIARE. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PREDETTE E I RELATIVI ALLEGATI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE SARANNO ESAMINATE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 1000 CITTADINI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLA STATUTO MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN UNO O PIU' ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO 01 ANNO DALL'APPROVAZIONE DELLO STESSO O DALL'ULTIMA MODIFICA.

04. UNA INIZIATIVA DI MODIFICA RESPINTA DAL CONSIGLIO NON POTRA' ESSERE RINNOVATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA REIEZIONE.

05. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE DEVE ESSERE VOTATA CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO ED E' EFFICACE SOLO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMO.

06. LO STATUTO E LE SUE MODIFICAZIONI, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA LORO ENTRATA IN VIGORE SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 63

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, NEL TESTO FORMULATO DALLA LEGGE NOVELLANTE E SENZA PARTICOLARI FORME DI MAGGIORANZA CONSILIARE.

02. E' OPPORTUNO, A SEGUITO DI OGNI MODIFICA, INTEGRAZIONE, AGGIUNTA, AGGIORNARE L'EDIZIONE DEL TESTO STATUTARIO.

ART. 64

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO REGIONALE, LO STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E RESTA AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO REGIONALE, DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

03. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO I REGOLAMENTI PREVISTI E RICHIAMATI DALLO STATUTO STESSO, TRANNE QUELLI PREVISTI DAL 01 COMMA DELL' ARTT. 59 DELLA LEGGE 142/90 ; FINO ALL'ADOZIONE DEGLI STESSI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE E CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.